

IL PRESIDENTE  
Marco Tamanti

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Francesco Saracino



**VERBALE  
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE**

N. 199 DEL 30/12/2009

**PUBBLICAZIONE ED ADEMPIMENTI**

La presente delibera, verrà affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a decorrere dal 7 gennaio 2010 (T.U. n.267/2000, art. 124, c.1).

Contestualmente all'affissione sarà comunicata ai capigruppo consiliari e trasmessa per l'esecuzione ai seguenti uffici:

- Ufficio Legale - Bilancio

Dalla Residenza Municipale, li 7 gennaio 2010

Istruttore Amministrativo  
Cinzia Vincenzetti

OGGETTO: SENTENZA N. 1035/2009 DEL 06.07.2009 T.A.R. DELL'EMILIA ROMAGNA - BOLOGNA - SEZ. II NEL PROCEDIMENTO R.G. N. 47/08. NON PROPOSIZIONE APPELLO.

L'anno duemilanove, il giorno trenta, del mese di dicembre, alle ore 15,50 nella Sala della giunta della Residenza comunale, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei Signori.

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto, su attestazione del Messo Comunale,  
CERTIFICA

che copia della presente delibera è stata affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 7 gennaio 2010 al 22 gennaio 2010 senza reclami, ed è divenuta esecutiva in quanto (T.U. n.267/2000):

(X) dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, c.4);

( ) decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, c.3).

Dalla Residenza Municipale, li \_\_\_\_\_

Istruttore Amministrativo  
Sandrino Galli

1	TAMANTI MARCO	Sindaco	P
2	GERBONI MARIA CLAUDIA	Vice Sindaco	
3	TONTI GIANFRANCO	Assessore	P
4	MANCINI ASTORRE	Assessore	P
5	ANGELINI ALESSANDRA	Assessore	
6	PALMACCI MAURO	Assessore	P

Totale presenti n. 4

Partecipa alla Seduta con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, art. 97, comma 4) il Segretario Comunale dott Francesco Saracino.

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara la seduta valida ed aperta ed invita i presenti a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista l'allegata proposta di delibera n. 232 (Proponente : Sindaco ) predisposta in data 29/12/2009 dal Responsabile del Procedimento ;

Visti i seguenti pareri richiesti ai sensi del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, art. 49, comma 1, ( allegati all'originale del presente atto):

- a) - Parere favorevole per la Regolarità Tecnica espresso in data 30/12/2009 dal Dirigente Responsabile del UFF. LEGALE Andrea Berti dott. Andrea Berti ;
- b) - Parere non rilevante no impegno per la Regolarità Contabile espresso in data 30/12/2009 dal Dirigente f.f. Responsabile del Settore Servizi Finanziari dott. Francesco Rinaldini;
- c) Non rilevante in quanto non comporta impegno di spesa né diminuzione di entrate (art. 49, comma 1, T.U. n. 267/2000)

Con voti unanimi espressi in forma palese,

DELIBERA

1. – di approvare l'allegata proposta di deliberazione n. 232

.....

Successivamente

LA GIUNTA COMUNALE

Su proposta del Presidente;

Ritenuto che sussistono particolari motivi d'urgenza, ai sensi dell'art. 134 - 4° comma - del T.U.EE.LL. di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Con voti unanimi espressi in forma palese,

DELIBERA

- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile

.....



**PROPOSTA  
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE**

N. 232 DEL 29/12/2009

OGGETTO: SENTENZA N. 1035/2009 DEL 06.07.2009 T.A.R. DELL'EMILIA ROMAGNA - BOLOGNA SEZ. II NEL PROCEDIMENTO R.G. N. 47/08. NON PROPOSIZIONE APPELLO.

CENTRO DI RESPONSABILITA': UFF. LEGALE  
SERVIZIO: COORDINAMENTO SERVIZIO LEGALE  
DIRIGENTE RESPONSABILE: Andrea Berti  
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

.....  
LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che con ricorso al T.A.R. dell'Emilia Romagna - Bologna – sez. II, R.G. n. 47/08 notificato presso la civica residenza in data 21.12.2007 veniva proposto gravame per l'annullamento *“del permesso di costruire n. 122 del 01.10.2007 (Protocollo n. 15402 del 16.10.2006, Progetto e Pratica n. 2006/419), rilasciato dal Dirigente dello Sportello Unico per l'Edilizia del Comune di Cattolica in data 01.10.2007, conosciuto in data 08.11.2007 ( a seguito di richiesta prot. n. 19940 del 06.11.2007), relativo all'esecuzione di opere edilizie ed urbanistiche consistenti in “demolizione e ricostruzione fabbricato ad uso civile abitazione” ubicato a Cattolica (RN) in Via Ragusa n. 8”;*

Che il ricorso era fondato sui seguenti motivi: *“1) Violazione dell'art 12 del D.P.R. n. 380 del 06.06.2001; violazione dell'art. 6 comma 2 della Legge Regionale-Emilia Romagna n. 31/2002; violazione dell'art. 3 del Regolamento Urbanistico ed Edilizio (RUE) del Comune di Cattolica; violazione degli artt. 25 e 110 Regolamento Urbanistico ed Edilizio (RUE) del Comune di Cattolica; eccesso di potere per erronei presupposti; disparità di trattamento e violazione del principio di imparzialità”; “2) Violazione degli artt. 111 e 112 del RUE del Comune di Cattolica.”;*

Che con il ricorso predetto il ricorrente rassegnava le seguenti conclusioni: *“che l'Ecc.mo T.A.R. Adito voglia, previa sospensione, dichiarare l'illegittimità e l'annullamento ad ogni effetto di legge dell'impugnato permesso*

*di costruire n . 122 del 01.10.2007 (Protocollo n. 15402 del 16.10.2006, Progetto e Pratica n. 2006/419), con ogni pronuncia di ragione di legge. Con vittoria di spese, diritti e onorari di giudizio.”;*

Che con Deliberazione G.M. n. 11 del 24.01.2008 il Comune stabiliva di resistere nel giudizio suddetto, incaricando l'Avv. Andrea Berti, Responsabile dell'Avvocatura Civica, del patrocinio dell'Amministrazione, con facoltà di scelta del legale domiciliatario”;

Vista la sentenza n. 1053/2009 del T.A.R. Emilia Romagna - Bologna – sez. II depositata in data 06.07.2009, non notificata, con la quale il Giudice Amministrativo ha accolto il ricorso in oggetto, compensando tra le parti le spese di lite;

Considerato che, in relazione alla presente vicenda, il Consiglio di Stato con Ordinanza n. 1873/2008 del 08.04.2008 si era già pronunciato in sede cautelare sull'appello proposto dai controinteressati nel ricorso, confermando la “sospensiva” del T.A.R. Emilia Romagna;

Considerato altresì che gli intestatari del Permesso di costruire oggetto del giudizio, in considerazione della Variante urbanistica sopravvenuta nelle more del procedimento giudiziario, hanno già presentato un nuovo progetto dell'opera;

Vista e condivisa la Nota dell'Avvocato Coordinatore dell'Ufficio Unico di Avvocatura Pubblica prot. n. 23119 del 12.08.2009 contenente la proposta di non impugnare la sentenza suddetta;

Visti gli atti del procedimento;

Ritenuto, pertanto, non opportuno proporre appello avverso la sentenza del T.A.R. Emilia Romagna - Bologna – sez. II n. 1053/2009 del 06.07.2009;

VISTO il D.Lgs n. 267/2000;

VISTI gli artt. 28 e 37 dello Statuto comunale;

VISTO il D.Lgs n. 165/2001;

VISTO il Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

VISTO il provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 19.04.2007 che in relazione ai dati sensibili e giudiziari richiama il principio di non eccedenza e di indispensabilità rispetto alle finalità perseguite con i singoli atti;

RITENUTO doveroso ed opportuno in attuazione dei principi su menzionati redigere la presente Deliberazione con *omissis* dei dati personali consultabili solo da interessati e controinteressati con l'accesso agli atti a disposizione negli uffici;

A voti palesi e unanimi,

DELIBERA

- di non proporre appello avverso la sentenza la sentenza del T.A.R. Emilia Romagna - Bologna – sez. II n. 1053/2009 del 06.07.2009;

- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi del D.Lgs. 267/2000.

.....